

Consulenza Immobiliare in merito al progetto stesso;

2- di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a - tasso di interesse : 8% (otto per cento) annuo;

b - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste la operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo con il sistema delle annualità di scatinne, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dall'ente mutuatario ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scatinata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità partecipate";

c - spese legali e tecniche a carico dell'ente